

DETERMINA DIRIGENZIALE

***AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

N° 819 del 28/05/2019

Oggetto:	SONDA RISCALDATA PER CAMPIONAMENTO EMISSIONI IN ATMOSFERA PER DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Giovanni Tremante
Posizione Organizzativa	Giovanni Tremante

VISTA la richiesta effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia dal Distretto prov.le di L'Aquila, acquisita al ns.Prot.n°25205/2019, allegata al presente provvedimento (Allegato), nella quale si richiede l'acquisto di una sonda riscaldata per campionamento emissioni in atmosfera da 1,5 mt in titanio;

PRESO ATTO dell'urgenza della fornitura, come dichiarato dal Rup, a causa del guasto dello strumento precedentemente in uso;

RAVVISATO in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive ovvero in quelle di altri soggetti aggregatori, come da stampa agli atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;*

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016) e dalla Legge 145/2018, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il*



servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando Beni;

VISTO l'art.36 comma 2 lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i. ;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

VISTO l'art. 216 comma 27 –*octies* Dlgs 50/2016;

VISTO l'art. 36 comma 6 – *quater* Dlgs 50/2016;

CHE non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

CHE il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

TENUTO CONTO che il Rup, come riportato nella relazione trasmessa con la nota prot. 25205/2019, ha condotto un'indagine di mercato meramente esplorativa al fine di individuare i possibili fornitori e il costo della fornitura, attraverso la richiesta di preventivo rivolta alle seguenti ditte: Dado Lab srl, Mega System sr, AMS Analitica srl , Airmonitoring e Control srl;

PRESO ATTO dei risultati dell'istruttoria condotta dal Rup in base alla quale:

- la ditta Airmonitoring e Control srl non ha rimesso alcuna offerta;
- la ditta AMS srl ha rimesso un'offerta pari a € 5575,3 ma non ha inviato la scheda tecnica del prodotto, pur sollecitata con e –mail, non consentendo al Rup di verificare la presenza delle caratteristiche minime richieste;
- la ditta Mega System ha offerto una sonda che risponde pienamente alle caratteristiche minime richieste;
- La ditta Dado Lab S.n.c. ha offerto una sonda che risponde pienamente alle caratteristiche minime richieste ma presenta caratteristiche particolari che consentono vantaggio economico notevole dal momento che *“garantisce anche un risparmio economico nel tempo con le parti compatibili degli altri strumenti già in uso nel Distretto, quali corredo della sonda di cui si necessita, (come ad esempio la compatibilità con i tubi darcy) come evidenziato nella nota prot. 25804/2019;*
- valutata positivamente e ritenuta congrua l'offerta della ditta Dado Lab S.n.c. s.r.l.

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e



rispettati mediante l'indagine di mercato condotta dal Rup, di cui alle note prot 25205/2019 e 25804/2019, e con il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

VISTO il Dirc della ditta Dado Lab srl prot. Inail 13906881 che risulta regolare;

DATO ATTO che si procederà ad effettuare i restanti controlli stabiliti per fascia economica dalle Linee Guida Anac n. 4;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, prendendo atto dell'istruttoria condotta dal Rup, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Dado Lab srl nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di una sonda riscaldata per campionamento emissioni in atmosfera da 1,5 mt in titanio per il Distretto Provinciale di L'Aquila– lotto unico- con presso a corpo pari a € 6.541,00;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Virginia Lena Direttore del Distretto di L'Aquila;

DARE ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera D.G. n. 12 del 14/01/2019, è stato adottato il Bilancio di previsione 2019-2021 di A.R.T.A. Abruzzo;
- la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa



necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza" in quanto lo strumento in questione risulta indispensabile al Distretto che lo ha sollecitato;

RITENUTO di impegnare la somma complessiva di **€ 7.980,02** sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

TENUTO CONTO che l'importo dell'IVA della spesa suindicata sarà versata da A.R.T.A. Abruzzo in base alla vigente normativa fiscale;

DETERMINA

1. **di prendere atto** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nelle allegate note richiamate in narrativa, al fine di individuare un fornitore di una riscaldata per campionamento emissioni in atmosfera da 1,5 mt in titanio per il Distretto Provinciale di L'Aquila;
2. **di procedere** per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto, a seguito di note del RUP prot.25205/2019, nei termini di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Dado Lab srl nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di una sonda riscaldata per campionamento emissioni in atmosfera da 1,5 mt in titanio per il Distretto Provinciale di L'Aquila– lotto unico- con prezzo a corpo pari a € 6.541,00 Iva esclusa –CIG ZA7288CE4;
3. **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
4. **di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la dr.ssa Virginia Lena;
5. **di impegnare** la somma complessiva di **€ 7.980,02** sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art. 1 bis L. 64/98" del bilancio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista



Data, 28/05/2019

Il Dirigente della Sezione
TREMANTE GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

